




COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

(Legge Regionale 17.05.99 n. 28, articolo 6)

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 28 marzo 2001

Redatto dai Servizi Sviluppo Economico e Statistica ed Utilizzazione ed Assetto del Territorio

Data di verifica/aggiornamento: 06-03-2001

indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni	pag. 4
Art. 2 - Disciplina normativa e criteri interpretativi	pag. 5
Art. 3 - Responsabile del Procedimento	pag. 5
Art. 4 - Sportello Unico delle Attività Produttive	pag. 6

TITOLO II

COMMERCIO IN SEDE FISSA, FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 5 - Principi generali	pag. 7
Art. 6 - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale	pag. 7
Art. 7 - Dotazione e caratteristiche dei parcheggi	pag. 8

CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

Art. 8 - Comunicazioni ad efficacia differita	pag. 9
Art. 9 - Comunicazioni ad efficacia immediata	pag. 9
Art. 10 - Elementi della comunicazione e modalità di redazione	pag. 9
Art. 11 - Procedimento di controllo e di verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali	pag. 10

CAPO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 12 - Procedimento autorizzatorio	pag. 12
Art. 13 - Comunicazioni ad efficacia immediata	pag. 12
Art. 14 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione	pag. 12
Art. 15 - Procedimento di controllo e di verifica delle comunicazioni	pag. 13
Art. 16 - Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita	pag. 13

CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

Art. 17 - Classificazione	pag. 15
Art. 18 - Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita	pag. 15
Art. 19 - Comunicazioni ad efficacia immediata	pag. 16
Art. 20 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione ...	pag. 16
Art. 21 - Procedimenti di controllo e di verifica delle comunicazioni	pag. 16

CAPO V - CENTRI COMMERCIALI

Art. 22 - Caratteristiche e definizione	pag. 17
Art. 23 - Procedure per l'autorizzazione dei Centri Commerciali	pag. 17
Art. 24 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento sede o ampliamento di superficie di una media o grande struttura	pag. 18

CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 25 - Tipologie delle forme speciali di vendita	pag. 19
Art. 26 - Comunicazione: efficacia, elementi e modalità di redazione	pag. 19
Art. 27 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali	pag. 20
Art. 28 - Spacci interni	pag. 21
Art. 29 - Apparecchi automatici	pag. 21
Art. 30 - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione	pag. 21
Art. 31 - Vendite a domicilio	pag. 22
Art. 32 - Propaganda a fini commerciali	pag. 22

CAPO VII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 33 Rinvio	pag. 23
----------------------	---------

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 34 - Subingresso	pag. 24
Art. 35 - Cessazione	pag. 25
Art. 36 - Affidamento di reparto	pag. 25

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 37 - Disciplina degli orari e delle ferie	pag. 26
Art. 38 - Pubblicità dei prezzi	pag. 26
Art. 39 - Disposizioni generali sulle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione e promozionali)	pag. 26
Art. 40 - Vendite di liquidazione	pag. 27
Art. 41 - Vendite di fine stagione	pag. 27
Art. 42 - Vendite promozionali	pag. 27
Art. 43 - Commercio all'ingrosso ed al dettaglio	pag. 28
Art. 44 - Attività temporanee di vendita	pag. 28
Art. 45 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato	pag. 28
Art. 46 - Sospensione dell'attività	pag. 28
Art. 47 - Tutela del centro storico e degli esercizi storici e tradizionali	pag. 28

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Disposizioni transitorie per le medie e grandi strutture di vendita	pag. 30
Art. 49 - Trattamento dei dati personali	pag. 30
Art. 50 - Abrogazioni ed efficacia.....	pag. 30

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- a. per Decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59"*;
- b. per Legge Regionale, la Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 28 *"Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114"*;
- c. per Regolamento Regionale, il Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4 *"Regolamento d'attuazione della Legge Regionale 17 maggio n. 28"* così come modificato dal Regolamento Regionale 3 maggio 2000 n. 5;
- d. per Direttive, la Deliberazione del Consiglio Regionale 25 maggio 1999 n. 137 così come modificata dalla deliberazione 26 luglio 1999 n. 233 *"Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R. 17 maggio 1999 n. 28"*;
- e. per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o d'esportazione ed è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;
- f. per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Costituisce commercio al dettaglio anche l'attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza ...) viene esercitata in locali o aree aperti/e al pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni a ciò finalizzate (ricevimento dei potenziali clienti, visione, illustrazione e presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula contratti ...), essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita. Sono fatte salve le speciali norme in materia di mostre, fiere ed esposizioni di cui alla L.R. 70/1974 e all'articolo 69 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n° 773;
- g. per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal pubblico). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, come pure l'area esterna adibita a deposito di carrelli porta spesa, né le zone di passaggio antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. L'area che unisce le casse con l'uscita dell'esercizio commerciale costituisce superficie di vendita soltanto nel caso che sia utilizzata per il deposito di merce prelevabile direttamente dalla clientela, per vetrinette espositive o per qualsiasi altra forma di propaganda delle merci poste in vendita. La superficie di vendita è determinata, per ciascun esercizio commerciale, avendo riferimento soltanto all'area di calpestio del pavimento (non considerandosi cioè l'eventuale esistenza di più piani di appoggio per le merci, anche sovrapposti, in quanto ciò attiene all'arredo del locale) quale risulta dalle tavole allegate alla concessione o autorizzazione edilizia o DIA;
- h. per esercizio commerciale, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita. Più esercizi commerciali con distinti titolari possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile;
- i. per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
- j. per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq e fino a 1.500 mq;

- k. per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq;
- l. per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un Centro Commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- m. per aree commerciali integrate le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita, integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;
- n. per requisiti morali, i requisiti prescritti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del Decreto. Nei casi indicati in tali disposizioni anche la condanna emessa con l'annotazione di "non menzione" e come applicazione della pena su richiesta delle parti, è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale;
- o. per requisiti professionali, i requisiti prescritti dall'articolo 5 comma 5 del Decreto;
- p. per concentrazione la costituzione di una nuova struttura di vendita mediante la riunificazione di due o più esercizi commerciali che appartengono al medesimo titolare;
- q. per accorpamento l'ampliamento della superficie di vendita in una media o grande struttura commerciale (esercizio accorpante), utilizzando la superficie di vendita di altri esercizi di vicinato, di altre medie o grandi strutture di vendita che appartengono al medesimo titolare.
- r. per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune insieme alla sua durata. L'apertura stagionale è riservata agli esercizi di vicinato;
- s. per SVAM la superficie di vendita autorizzabile annualmente per le Medie Strutture di Vendita nelle aree interessate dai programmi di cui all'articolo 9 del Regolamento Regionale, secondo la procedura di calcolo indicata nell'allegato B di tale Regolamento;
- t. per SVAG la superficie di vendita autorizzabile per le grandi strutture di vendita nel Bacino di Utenza n. 6 Val di Nievole (vedasi articolo 10 e allegato A/1 e C del regolamento Regionale).

Art. 2 - Disciplina normativa e criteri interpretativi

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Art. 3 - Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge 241/1990 ed in particolare cura la corrispondenza con gli interessati o i contro interessati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti, le comunicazioni d'ufficio, provvede inoltre, secondo quanto indicato dall'art.11 del presente regolamento, ad assicurare adeguati controlli sulle dichiarazioni sostitutive ed alla trasmissione degli atti finali.

2. Restano salve le competenze dei Dirigenti responsabili per l'adozione degli atti finali dei singoli procedimenti nonché la loro responsabilità del procedimento nei casi previsti dal Regolamento Regionale.
3. Ogni ufficio comunale cointeressato ai procedimenti di cui al presente regolamento individua uno o più referenti cui il Responsabile del Procedimento si rapporta per dar luogo ad un'organizzazione improntata a criteri di certezza, celerità, uniformità, omogeneità, efficienza ed efficacia.
4. L'elenco dei referenti è pubblico e di esso, insieme alle altre indicazioni di carattere organizzativo e procedimentale, è data la massima diffusione anche mediante la rete telematica.

Art. 4 – Sportello Unico per le Attività Produttive

1. Nei casi previsti dall'articolo 24 – 1° comma – del presente Regolamento, responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive che provvede all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione unica.
-

TITOLO II

COMMERCIO IN SEDE FISSA, FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 5 - Principi generali

1. L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della Legge Regionale mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge Regionale, al Regolamento Regionale ed alle Direttive di attuazione.
3. Il commercio al dettaglio può essere esercitato soltanto da chi ha raggiunto la maggiore età e, con l'autorizzazione del tribunale, da chi non avendola raggiunta è emancipato di diritto, ai sensi dell'articolo 390 del codice civile. All'inabilitato ed al minore non emancipato non è consentito l'inizio di un'attività commerciale, ma soltanto la continuazione a seguito d'acquisto della titolarità di un'azienda a causa di morte o per donazione.
4. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate al:
Comune di Pescia - Servizio Sviluppo Economico, tramite l'Ufficio protocollo generale di P.za Mazzini 1 – Pescia e devono essere compilate sugli appositi moduli predisposti e diffusi.
5. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente regolamento, decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento/arrivo della domanda e/o della comunicazione presso l'Ufficio protocollo generale del Comune.
6. Il commercio al dettaglio e le forme speciali di vendita devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 6 - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale

1. L'Amministrazione Comunale, ravvisandone l'esigenza e l'opportunità, approva contestualmente e successivamente aggiorna, uno o più dei seguenti programmi, corredati di specifica regolamentazione delle attività commerciali:
 - a. programma per la tutela delle aree urbane interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli articoli 4 e 9 del Regolamento Regionale;
 - b. programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici ai sensi degli articoli 4 e 7 del Regolamento Regionale;
 - c. programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli articoli 4 e 8 del Regolamento Regionale;
2. La specifica regolamentazione commerciale introdotta con i succitati programmi tiene conto e si integra con quella prevista dal presente regolamento nonché con quella stabilita dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica, generali ed attuativi e di quanto disposto dal successivo articolo 7.
3. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.

4. L'autorizzazione per l'apertura di una nuova grande struttura di vendita di tipologia B o C è negata, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 delle Direttive, ove lo strumento urbanistico non preveda espressamente la compatibilità della localizzazione della specifica tipologia di insediamento commerciale per il quale è richiesta l'autorizzazione.
5. L'autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura è negata ove l'insediamento risulti in contrasto:
- *con gli strumenti urbanistici vigenti e con la relativa normativa di cui alle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.C.;*
 - *con i programmi e la specifica regolamentazione commerciale introdotta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;*
 - *con quanto disposto al successivo articolo 7 del presente regolamento (dotazione e caratteristiche dei parcheggi);*
- L'autorizzazione è altresì negata qualora:*
- *non esista disponibilità della necessaria superficie di vendita autorizzabile (SVAM o SVAG)*
 - *sia negata, o comunque non rilasciata entro il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione commerciale, la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.*

Art. 7 - Dotazione e caratteristiche dei parcheggi.

2. Per le dotazioni e caratteristiche dei parcheggi necessari per consentire l'insediamento degli esercizi commerciali, si fa riferimento a quanto specificatamente previsto dalla vigente disciplina urbanistica commerciale approvata dall'Amministrazione Comunale in attuazione del Decreto e delle Direttive e Regolamento Regionale di cui alla L. R. 28/99.

CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

Art. 8 - Comunicazioni ad efficacia differita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 250 mq, l'estensione o la variazione del settore merceologico sono soggetti a previa comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purché redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo articolo 10, consente l'effettuazione dell'operazione e l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data della sua acquisizione da parte dell'Ufficio protocollo generale del Comune, secondo quanto specificato al comma 4 dell'articolo 5 (cioè il trentunesimo giorno, conteggiando quello di acquisizione).
3. E' fatta salva l'ipotesi di approvazione dei programmi di cui all'articolo 6 comma 1, con cui si sospendano o si inibiscano per un certo periodo gli effetti delle comunicazioni di apertura, che l'interessato preventivamente è tenuto ad accertare e dichiarare (valutazioni di impatto commerciale di cui alla casella 4 del Quadro Autocertificazioni del Mod. COM 1).

Art. 9 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purché redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo articolo 10, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè nella stessa data in cui è acquisita al protocollo generale del Comune, ai sensi del comma dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 10 - Elementi della comunicazione e modalità di redazione

1. La comunicazione di cui agli articoli 8 e 9 deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del Decreto (Mod. COM 1), disponibile presso il Servizio Sviluppo Economico, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la rete telematica del Minindustria.
2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice, non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è conseguentemente respinta ed archiviata, dandone comunicazione all'interessato.
3. Per ogni operazione deve essere presentata un'apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita, caso in cui è sufficiente compilare la sola sez. C.1 secondo le istruzioni contenute nel Mod. COM 1.
4. La comunicazione deve essere presentata od inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'articolo. 2 DPR 252/1998, eventuale preposto) – una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese – e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
 - la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
 - l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;

- le dichiarazioni prescritte dall'articolo 7, comma 2 del Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel Mod. COM 1, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
 - In particolare nel QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE, la dichiarazione, relativa al locale sede dell'esercizio, concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, laddove a conoscenza dell'interessato, deve essere integrata con l'indicazione, nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "eventuali annotazioni", degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè:
 - a) degli estremi della certificazione d'agibilità dell'immobile o auto certificazione redatta da tecnico competente.
 - b) degli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero, del nulla osta igienico sanitario.
 - I dati di cui ai punti a) e b) possono riguardare anche le richieste del certificato d'agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) o del nulla osta igienico sanitario, in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività che risulterà altrimenti abusiva.
 - Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.
 - Deve essere inoltre effettuato il pagamento dei diritti d'istruttoria ed altri eventualmente previsti.
5. La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati di cui al precedente comma 4, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione, con conseguente suo rigetto e divieto di esercitare l'attività indicata.

Art. 11 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali

1. A seguito della presentazione o ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il Servizio Sviluppo Economico procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.
2. Non è necessaria formale comunicazione d'avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo o la ricevuta di ritorno postale.
3. Ove la comunicazione risulti formalmente regolare e corretta vengono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati ed invitato l'interessato al ritiro delle copie per l'impresa e la Camera di Commercio.
4. Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprensibilità in relazione agli elementi richiesti al precedente art. 10, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività.
5. I termini di cui agli articoli 8 e 9 decorrono dal ricevimento di nuova, regolare completa comunicazione per la quale dovranno essere nuovamente assolti i pagamenti dei diritti d'istruttoria e degli altri eventualmente previsti.
6. Il Servizio Sviluppo Economico adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi o complementari.
7. Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.

8. La regolare comunicazione, una copia della quale deve essere presentata dall'interessato alla Camera di Commercio entro i 30 giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio del commercio al dettaglio.
9. Comune e Camera di Commercio stabiliscono gli opportuni, idonei, reciproci accordi di collaborazione per verificare quali fra le operazioni comunicate siano state effettivamente attivate, al fine di un loro corretto monitoraggio ed osservatorio.
10. Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione.
11. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme d'accesso previste dagli articoli 22 e successivi della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

CAPO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 12 - Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 1.500 mq, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta d'autorizzazione per le medie strutture di vendita, è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo articolo 14. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è acquisita, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, dall'Ufficio protocollo generale del Comune di Pescia.
3. Qualora il Comune non si pronunci, adottando espresso provvedimento, sulla domanda entro il termine di cui al comma precedente, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.
4. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto e immediata archiviazione, contestualmente a:
 - a. domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
 - b. denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità).

Art. 13 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione e della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti alla sola preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purché redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo articolo 14, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè nella data stessa in cui è stata acquisita al protocollo generale del Comune, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 14 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione.

1. La domanda di cui all'articolo 12 e la comunicazione di cui all'articolo 13 devono essere effettuate utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del Decreto Legislativo 114/1998 (Mod. COM 2 per la domanda; Mod. COM 3 per la comunicazione), disponibile presso il Servizio Sviluppo Economico, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la rete telematica del Minindustria.
2. La comunicazione o la domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è conseguentemente, respinta ed archiviata e di ciò viene data espressa comunicazione all'interessato.
3. La domanda di autorizzazione deve esser presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'articolo 2 DPR 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa al fine, in caso di esito positivo con apposizione degli estremi dell'autorizzazione, della sua presentazione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. entro trenta giorni dall'inizio effettivo dell'attività o delle variazioni richieste.

4. La comunicazione deve essere presentata o inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'articolo 2 DPR 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese.
5. Sia la domanda che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa e chiara con:
 - la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare
 - l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa
 - le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
6. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.
7. Alla domanda deve inoltre essere allegata:
 - a) copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio richiesto;
 - b) planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
 - c) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio, distinti tra quelli di relazione e quelli stanziali nel rispetto dei parametri previsti dalle norme urbanistiche del Comune;
 - d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, richiamata dal presente regolamento. In particolare deve essere attestato il rispetto delle norme urbanistiche del Comune in merito alla rispondenza della realizzazione dei raccordi viari e della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, tramite anche apposita tabella comparativa;
 - e) relazione circa l'infrastrutturazione viaria;
 - f) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

Art. 15 - Procedimento di controllo e di verifica delle comunicazioni

1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 13 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento in quanto applicabili alle medie strutture (escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia differita).

Art. 16 – Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita

1. *L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.*
2. Il rilascio dell'autorizzazione suddetta è subordinato al verificato rispetto:
 - *della conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla relativa normativa; di cui alle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.C.;*
 - *dei programmi di cui all'articolo 6 - comma 1 - del presente regolamento e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta, compresa la disponibilità di SVAM necessaria;*
 - *delle altre norme del presente regolamento e delle norme igienico-sanitarie*

L'autorizzazione è negata qualora sia stata negata, o comunque non rilasciata entro il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione commerciale, la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.

3. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità previste dall'articolo 10, comma 2, del Decreto.
4. L'approvazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento e la specifica regolamentazione con gli stessi introdotta possono prevedere disposizioni, prescrizioni e procedure per la valutazione dell'impatto urbanistico ambientale al fine di rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi, comprese le medie strutture di vendita, con le caratteristiche dell'area interessata e con gli interventi programmati.
5. Contestualmente al presente regolamento viene approvato un apposito programma per la tutela delle aree vulnerabili, da aggiornarsi annualmente, mediante il quale il Comune gradua l'inserimento delle medie strutture di vendita definendo la percentuale massima di incremento annuale dell'indice di equilibrio commerciale nelle aree oggetto di programmazione. Pertanto nel periodo di validità del suddetto programma, si applicano procedure, metodologie di calcolo e priorità stabilite dall'articolo 9 e dall'allegato B del Regolamento Regionale.
6. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 della previgente legge 11.6.1971 n° 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale (nel caso di approvazione e operatività dei programmi di cui all'articolo 6, comma 1, tali esercizi devono essere localizzati nelle aree interessate dai programmi stessi). Allo scopo deve essere considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare o accorpare la cui somma complessiva deve quindi essere congrua – cioè almeno equivalente - con quella richiesta per realizzare l'intervento. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o non rispetti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 9 delle Direttive regionali nonché quanto prescritto per la dotazione e le caratteristiche dei parcheggi dell'articolo 7 del presente regolamento oppure quando sia negata la concessione o autorizzazione edilizia.
7. A seguito della presentazione della domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita estensione o cambiamento del settore merceologico di una media struttura, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della sua regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati – richiesti conformemente a quanto disposto dagli articoli 12 e 14 del presente regolamento.
8. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta il Responsabile del procedimento attiva le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei dati indicati mediante richiesta agli uffici competenti per gli accertamenti.

Non è necessaria formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta rilasciata dal protocollo generale del Comune o la ricevuta di ritorno postale.
9. Nel caso in cui la domanda non sia formalmente regolare e corretta per riscontrate omissioni, incompletezze o incomprensibilità, ne viene data comunicazione al soggetto interessato entro venti giorni dal ricevimento della domanda stessa invitandolo a presentare le necessarie integrazioni (dati, dichiarazioni o altra documentazione richiesta) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa.

Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione è interrotto fino all'integrazione della pratica come sopra detto e che la mancata integrazione della medesima, entro i termini perentori assegnati, comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione.
10. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale.

CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

Art. 17 - Classificazione

1. Le grandi strutture di vendita, ai fini del presente regolamento, si ripartiscono in:
 - a. Grandi strutture di tipologia B, con superficie di vendita superiore a 5000 mq. e non superiore a 10.000 mq;
 - b. Grandi strutture di tipologia C, con superficie di vendita superiore a 2500 mq e non superiore a 5.000 mq;
2. Le grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale sono individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale e sono disciplinate dall'articolo 10, comma 9 e 9 bis, del Regolamento Regionale.
3. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipologia B o C è negata, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 delle Direttive, ove lo strumento urbanistico non preveda espressamente la compatibilità della localizzazione della specifica tipologia di insediamento commerciale per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 18 – Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto ed immediata archiviazione, contestualmente a:
 - a. domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
 - b. denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse o della loro non necessità);
3. I criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita sono definiti dagli articolo 10 e 11 del Regolamento Regionale precisando, in relazione a tali articoli del Regolamento Regionale, che:
 - per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è stata acquisita ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento al protocollo generale del Comune;
 - le integrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni;
 - nell'ipotesi di richiesta di ampliamento di cui all'articolo 10, comma 5, deve essere considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare o accorpate, la cui somma complessiva deve quindi essere congrua – cioè almeno equivalente – rispetto a quella richiesta per realizzare l'ampliamento e fermo restando che l'autorizzazione all'ampliamento di cui trattasi comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o occupati;
 - i "sessanta giorni dal ricevimento della domanda" di cui all'articolo 11, comma 4, si intendono decorrenti dalla presentazione della stessa solo se formalmente regolare e corretta, mentre, in caso contrario, cominciano a decorrere dalla completa e corretta presentazione delle necessarie integrazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 11;

- O alla domanda, oltre alla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 (nel caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione) deve essere allegata anche relazione tecnica attestante il rispetto delle norme urbanistiche del Comune in merito alla rispondenza della realizzazione dei raccordi viari e della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, tramite anche apposita tabella comparativa.
- 2. Oltre a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, del presente regolamento e ad integrazione e specificazione dell'articolo 10 comma 2, lett. a) del Regolamento Regionale, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita, all'estensione o al cambiamento del settore merceologico è subordinato al rispetto dei programmi di cui all'articolo 6, comma 1, e della specifica regolamentazione con gli stessi introdotta, delle altre disposizioni del presente regolamento e delle norme igienico-sanitarie.

Art. 19 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purché redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo art. 20, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico, immediatamente, cioè nella stessa data in cui è stata acquisita al protocollo generale del Comune, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 20 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione

1. Per ciò che concerne gli elementi della domanda di cui al precedente art. 18 o della comunicazione di cui al precedente articolo 19 e le modalità della loro redazione e presentazione si richiamano le disposizioni dell'articolo 14 del presente regolamento, valide anche per le grandi strutture di vendita.

Art. 21 - Procedimenti di controllo e di verifica delle comunicazioni

1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 19 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento in quanto applicabili alle grandi strutture (escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia differita).

CAPO V - CENTRI COMMERCIALI

Art. 22 - Caratteristiche e definizione

1. Il Centro Commerciale è una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Pertanto, quale media o grande struttura di vendita, il Centro Commerciale deve essere oggetto di specifica domanda ed autorizzazione.
2. E' Centro Commerciale la struttura caratterizzata anche dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e una o più medie o grandi strutture, ovvero da sole medie o grandi strutture.
3. Per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, ed essa determina la disciplina e la procedura amministrativa da applicare alle relative domande e comunicazioni.

Art. 23 – Procedure per l'autorizzazione dei Centri Commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale, sono soggetti ad autorizzazione comunale, salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a comunicazione, ad efficacia differita od immediata, contemporaneamente o successivamente necessari per l'attivazione, le variazioni, e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il Centro Commerciale che sono definiti con autonomi atti o provvedimenti. All'autorizzazione inerente il Centro Commerciale deve quindi attribuirsi essenzialmente valore quantitativo (in termini di superficie di vendita complessiva, eventualmente suddivisa fra i settori alimentare e non alimentare) e di consenso alla sua realizzazione in stretto rapporto con gli strumenti urbanistici e con la concessione o autorizzazione edilizia.
2. La superficie di vendita del Centro Commerciale (nel caso di apertura o di trasferimento) o quella che si intende raggiungere (nel caso di ampliamento), determina la disciplina e la procedura da seguire, secondo che si tratti di media o grande struttura di vendita.
3. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale – che deve essere corredata da una relazione che ne descrive esattamente la composizione, dettagliando le varie attività e funzioni previste con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie (per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico) - può esser presentata da un unico promotore o dai singoli aspiranti esercenti. Nella seconda ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nel frontespizio del Mod. COM 2. Per la modalità di redazione e presentazione della domanda inerente il Centro Commerciale, gli elementi - dati, dichiarazioni ed allegati – necessari, le procedure di controllo e verifica ed il rilascio o diniego dell'autorizzazione, deve farsi riferimento alle relative disposizioni contenute nel CAPO III e IV del presente regolamento, secondo che si tratti di media o grande struttura di vendita.
4. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del Centro, può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione per il Centro Commerciale, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che dovrà essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall'articolo 5 del Decreto, non costituisce caso di subingresso.
5. La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento indica la superficie complessiva del Centro intesa quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto (che pure devono essere indicate) nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio gestiti unitamente e le loro superfici.
6. L'autorizzazione per il Centro Commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del Centro (nominato come detto al comma 3) il quale rappresenterà il Centro nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione.

Il promotore del Centro può essere anche una società o un'associazione stabile di imprese. In tal caso, fermo restando quanto precisato al precedente comma 4, per i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale si applica l'articolo 5 comma 6 del Decreto.

7. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione per il Centro Commerciale, i soggetti interessati provvederanno a richiedere il rilascio delle autorizzazioni o a presentare le comunicazioni per ognuno degli esercizi (rispettivamente grandi o medie strutture ed esercizi di vicinato) costituenti e facenti parte del Centro Commerciale stesso utilizzando l'apposito modello approvato ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del Decreto. I procedimenti per l'insediamento dei singoli esercizi commerciali all'interno del Centro sono quelli previsti dal presente regolamento prescindendosi però dall'applicazione degli articoli 12 – commi 2 e 4 -, 14 – comma 7 -, 16 – commi da 2 a 6 e comma 10, 18 – commi 2, 3 e 4. Tali procedimenti devono pertanto concludersi entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune delle domande e/o comunicazioni ove l'insediamento delle attività avvenga conformemente alle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il Centro Commerciale ed i soggetti che intendono assumere la titolarità dei singoli esercizi commerciali siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.

Art. 24 – Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento di sede o ampliamento di superficie di una media o grande struttura.

1. Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura sia necessario il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale secondo quanto disposto dagli articoli 12 comma 4 e 18 comma 2 del presente regolamento.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e di quella commerciale avviene pure contestualmente fatta salva l'eccezione di cui al comma 8 dell'articolo 11 del Regolamento Regionale, rilasciandosi in tal caso la concessione o autorizzazione edilizia secondo le norme vigenti in materia.
3. Per le contestualità di cui ai commi precedenti le domande di concessione e/o autorizzazione edilizia e quelle di autorizzazione commerciale vengono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive che provvederà a coordinare tempi e procedimenti edilizio e commerciale e ad emanare un unico atto concessorio e/o autorizzatorio eventualmente comprensivo anche di altre autorizzazioni amministrative espressamente richieste (esempio: insegne, pubblicità, occupazioni varie di suolo pubblico ecc.)
4. Resta fermo che essendo il procedimento edilizio e quello commerciale necessariamente interrelati, le richieste di integrazioni dati dichiarazioni o documenti avanzate per uno dei due procedimenti sono valido titolo per la sospensione del procedimento di rilascio dell'atto unico di cui al comma precedente, e comunque di interruzione dei termini sia del procedimento edilizio che di quello commerciale anche al fine di quanto previsto dagli articoli 12 comma 2 del presente regolamento e 11 comma 8 del Regolamento Regionale.
5. La Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 11 del Regolamento Regionale è indetta e convocata dal Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente ad emanare, secondo quanto stabilito al precedente comma 3, l'atto autorizzatorio finale ed unico per le grandi strutture di vendita.
6. L'attività commerciale delle medie e grandi strutture di vendita autorizzate come previsto al presente articolo non può essere iniziata fino alla certificazione, nelle forme previste dalle leggi statali e regionali e dal regolamento edilizio comunale della agibilità degli immobili relativi.
7. L'annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia o dell'atto unico autorizzatorio di medie e grandi strutture di vendita per motivi urbanistico-edilizi comporta altresì la revoca della corrispondente autorizzazione commerciale con divieto di proseguire l'attività negli immobili interessati dai provvedimenti di cui trattasi.

CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 25 – Tipologie delle forme speciali di vendita

1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento.
2. Le forme speciali di vendita si suddividono in:
 - a. Vendita in spacci interni;
 - b. Vendita mediante apparecchi automatici;
 - c. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - d. Vendita a domicilio.

Art. 26 – Comunicazione: efficacia, elementi e modalità di redazione

1. L'inizio, le variazioni (di superficie di vendita, di settore merceologico, di titolarità o gestione), il trasferimento e la cessazione delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione, purché redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi richiesti, secondo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, consente l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data in cui è stata acquisita al protocollo generale del Comune, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento eccetto i casi di subingresso senza modifiche, riduzione della superficie di vendita (per gli spacci interni) o di settore merceologico e cessazione, nei quali la comunicazione ha efficacia immediata, nella stessa data cioè di acquisizione.
3. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica (COM 4 – spacci interni, COM 5 – commercio prodotti per mezzo d'apparecchi automatici, COM 6 – vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, e COM 7 – vendita presso il domicilio dei consumatori), disponibile presso il Servizio Sviluppo Economico – l'Ufficio Relazioni con il pubblico e la rete telematica del Minindustria.
4. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è conseguentemente dichiarata tale, respinta ed archiviata.
5. Per ogni operazione deve essere presentata un'apposita specifica comunicazione.
6. La comunicazione deve essere predisposta in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'articolo 2 DPR 252/1998, eventuale preposto) - una per il Comune, una per l'impresa ed una per la Camera C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese - e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
 - o la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
 - o l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
 - o le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel modello appositamente predisposto, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

- Inoltre occorre indicare anche gli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero del nulla osta igienico sanitario. Tali dati possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività che risulterà altrimenti abusiva.
 - Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno. Deve inoltre essere effettuato il pagamento dei diritti d'istruttoria ed altri eventualmente previsti.
7. La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati di cui al precedente comma 4, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione, con conseguente suo rigetto e divieto di esercitare l'attività indicata.

Art. 27 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente articolo 26, il Servizio Sviluppo Economico procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.

Non è necessaria formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo o la ricevuta di ritorno postale.

2. Ove la pratica risulti formalmente regolare e corretta, ai sensi dell'articolo 11 del DPR n.403/1998 il responsabile del procedimento provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate e dei dati indicati ed invita l'interessato al ritiro delle copie della comunicazione per l'impresa e per la Camera di commercio.
3. Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o completa per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività.
- I termini di cui all'articolo 26 decorrono dal ricevimento della nuova regolare completa comunicazione per la quale dovranno essere nuovamente assolti i pagamenti dei diritti d'istruttoria ed altri eventualmente previsti.
4. Il Servizio Sviluppo Economico adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi o complementari.
5. Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.
6. La regolare o regolarizzata comunicazione, una copia della quale deve essere presentata dall'interessato alla Camera di Commercio entro i trenta giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio della forma speciale di vendita.
7. Comune e Camera di Commercio stabiliscono gli opportuni, idonei, reciproci accordi di collaborazione per verificare quali fra le operazioni comunicate siano state effettivamente attivate, al fine di un loro corretto monitoraggio ed osservatorio.
8. Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione della forma speciale di vendita e cessazione dell'attività in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione.
9. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

Art. 28 - Spacci interni

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
 - a. a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
 - b. a favore di militari;
 - c. a favore di soci di cooperative di consumo;
 - d. a favore di aderenti a circoli privati;
 - e. nelle scuole, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - f. negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - g. nei cinema, teatri e altri luoghi destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettacolo, esclusivamente a favore degli spettatori;
 - h. nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori (fatte salve le norme speciali di cui alla L. 14.01.1993 n° 4 e al D.M. 24.03.1997 n° 139)
 - i. negli alberghi ed altre strutture ricettive, esclusivamente a favore degli alloggiati (fatte salve le norme speciali vigenti);
 - j. negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto);
2. I locali nei quali è effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.

Art. 29 - Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio. Una stessa comunicazione può essere utilizzata per più apparecchi automatici e per diverse loro ubicazioni (da indicare esattamente). Ove l'installazione insista su suolo pubblico, occorre conseguire l'apposita concessione.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo.
3. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante apparecchi automatici è soggetta alle disposizioni della 287/1991 sui pubblici esercizi laddove si configuri la fattispecie di cui all'articolo 1 comma 2 della succitata legge.

Art. 30 - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
3. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio.

5. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
6. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
7. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
8. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'articolo 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 31 - Vendite a domicilio

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
2. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
3. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione di cui al precedente comma.
4. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2, del Decreto.
5. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo; il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
6. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
7. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 32 - Propaganda a fini commerciali

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo precedente.

*CAPO VII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***Art. 33 - Rinvio**

1. L'attività commerciale su area pubblica è disciplinata sulla base del Decreto, della Legge Regionale n. 9/1999 e delle relative norme di attuazione, dal Regolamento comunale in materia che forma parte integrante del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 34 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge Regionale la comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma 2 consente al subentrante – purché in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali – di esercitare immediatamente (cioè nella data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune, con le modalità di cui all'articolo 5 del presente Regolamento) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla secondo quanto disposto dal successivo articolo 35.
4. La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2 comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente:
 - a. la comunicazione stessa sarà dichiarata inidonea ed inefficace a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – e respinta con diffida e divieto nei confronti del subentrante ad esercitare l'attività prima assentita, altrimenti abusiva;
 - b. sarà avviato, ai sensi della Legge 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.
5. Ad ogni trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio deve corrispondere una comunicazione di subingresso (e correlativa comunicazione di cessazione da parte del dante causa, secondo quanto disposto al successivo articolo 35) osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti susseguiti.
6. Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e termini prescritti. A tal fine potrà richiedere informazioni ed accedere agli atti d'ufficio
7. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.
8. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
9. Nel caso di morte del titolare, per proseguirne provvisoriamente l'attività in attesa che sussistano le condizioni per la definitiva comunicazione di subingresso (adempimenti successori, definizione dei rapporti all'interno dell'eventuale comunione ereditaria, negoziazione quote, costituzione società per la gestione dell'esercizio ... etc. ...) è necessario che da parte dell'erede o di uno degli eredi sia presentata comunicazione di prosecuzione dell'attività al Comune, utilizzando l'apposito modello predisposto.

10. All'erede o agli eredi è altresì consentito, entro l'anno dalla data del decesso, cedere in proprietà o in gestione l'esercizio (ipotesi in cui deve comunque essere presentata definitiva comunicazione di subingresso), purché vi siano succeduti con regolare denuncia.

Art. 35 - Cessazione

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta alla sola comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cessazione, eccetto quella per causa di morte del titolare, deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. In caso di cessazione dell'attività per subingresso la comunicazione di cessazione dell'attività deve comunque pervenire prima di quella di subingresso.

Art. 36 - Affidamento di reparto

1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
2. L'affidamento del reparto è assimilato al subingresso e soggetto alle comunicazione di cui agli articoli 9 o 13 o 19 del presente regolamento, secondo la superficie di vendita del reparto, da parte del soggetto che lo prende in gestione (nella sezione relativa all'apertura per subingresso del Mod. COM 1 o del Mod. COM 3 dovrà barrarsi la casella "ALTRE CAUSE", indicando "PRESA IN GESTIONE DI REPARTO").
3. Il soggetto che affida in gestione il reparto non deve effettuare alcuna comunicazione né di riduzione della superficie di vendita né di parziale cessazione.

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 37 - Disciplina degli orari e delle ferie

1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto e dalla normativa regionale. Il Comune, per evitare difficoltà di approvvigionamento, in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, promuove le opportune iniziative affinché la chiusura degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità.

Art. 38 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 3.
5. In caso di vendita di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, l'obbligo di pubblicità del prezzo può ritenersi rispettato mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.
6. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 39 - Disposizioni generali sulle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione e promozionali)

1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui in un esercizio vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione, è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto d'introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. Le merci oggetto di vendita straordinaria e come tali offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
5. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.
6. Durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali.

Art. 40 - Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall' esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere effettuate in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.
3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione, per la quale è predisposta apposita modulistica deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
 - a. per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
 - b. per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
 - c. per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
 - d. per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi, dandone adeguata prova mediante la descrizione degli arredi da sostituire o la produzione di appositi preventivi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi. Non sono ammesse deroghe o proroghe alla chiusura, tranne nel caso in cui il soggetto non abbia usufruito dell'intero periodo previsto dalla legislazione vigente, anche nel caso di indisponibilità della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.

Art. 41 - Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre.
2. Il Comune, d'intesa con la competente Camera di Commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione. Tali diversi periodi saranno definiti con motivata ordinanza sindacale.

Art. 42 - Vendite promozionali

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merce offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

Art. 43 - Commercio all'ingrosso ed al dettaglio

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla Regione.
2. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999.

Art. 44 - Attività temporanee di vendita

1. In occasione di fiere, feste, manifestazioni, spettacoli o altre riunioni straordinarie in aree o locali privati o nella disponibilità di privati o di enti pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale, chi interessato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto e con il consenso dell'organizzatore o del gestore, può presentare una comunicazione per esercitare temporaneamente nel luogo e nel periodo dell'evento, commercio al dettaglio di prodotti allo stesso attinenti.
2. La comunicazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita. A tal fine deve essere utilizzata l'apposita modulistica predisposta dal Comune, rendendo le dichiarazioni prescritte sulla falsariga delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 del presente regolamento, in quanto applicabili.
3. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.

Art. 45 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25.03.1997 n° 77 è consentito il consumo immediato dei medesimi all'interno dei locali purché:
 - a. non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
 - b. non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
 - c. non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
 - d. non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio con portate di alimenti e/o bevande.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande durante e dopo l'uso.

Art. 46 – Sospensione dell'attività

1. Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese, deve esserne data comunicazione al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima del suo inizio.
2. Il periodo di sospensione può durare fino al massimo di un anno, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 comma 4 lett. b) o comma 5 lett. a) del Decreto.

Art. 47 – Tutela del centro storico e degli esercizi storici e tradizionali

1. Contestualmente al presente Regolamento viene approvato lo specifico programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, architettonico, ambientale e culturale della città nonché in coerenza con i programmi di viabilità, nelle zone urbanisticamente classificate A dal vigente

strumento urbanistico, e nei nuclei storici del territorio classificato montano (*Pontito, Stiappa, S. Quirico, Castelvecchio, Ponte di Castelvecchio, Vellano, Macchino, Calamari, Aramo, Sorana, Ponte di Sorana, Fibbialla, Medicina, Pietrabuona, Monte a Pescia; compreso l'area ad essi circostante, nel raggio di 2 chilometri, calcolati secondo il percorso auto più breve*).

2. Nelle aree suddette sono vietate le seguenti attività:

esercizi di vendita di:

- materie prime tessili e simili;
- rottami e materiale di recupero;
- articoli per l'imballaggio industriale;
- materiali edili;
- combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili;
- macchine, attrezzature per l'industria, eccetto le mesticherie;
- materiali e componenti meccanici e simili;
- materiali antincendio e accessori;
- macchine e attrezzature per l'agricoltura e simili compresi ricambi e accessori;
- prodotti chimici industriali o agricoli;
- oli lubrificanti;
- impianti di gas liquido;
- nonché:
- ulteriori posteggi di commercio ambulante oltre quelli previsti dal piano e regolamento di cui all'articolo 33;
- imprese artigiane quali:
 - officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie e elettrauti;
 - lavorazione con trasformazioni meccanizzate di pietra, legno, ferro e vetro.
- esercizi di Medie Strutture per il commercio al dettaglio attinenti al settore merceologico alimentare.

3. Fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che già svolgono le attività di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono quindi vietati nuovi insediamenti (anche per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio) nonché estensioni merceologiche rispetto alla gamma prima commercializzata, per tali generi. L'inosservanza dei divieti in questione integra la fattispecie dell'attività abusiva.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Disposizioni transitorie per le medie e grandi strutture di vendita

1. I procedimenti autorizzatori relativi a medie e grandi strutture in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia già conclusa l'istruttoria, sono definiti secondo i termini e le disposizioni stabilite dalla Legge Regionale, dal Regolamento Regionale o dal presente regolamento. I termini di cui sopra decorrono dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ulteriori domande per l'apertura e il trasferimento o l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, sono irricevibili fino all'adozione degli atti d'adeguamento degli strumenti urbanistici adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale, del Regolamento Regionale e delle Direttive.

Art. 49 - Trattamento dei dati personali

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento, i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge 675/1996 e della vigente normativa in materia, anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999.
3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.
4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati, mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio d'informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/1996.

Art. 50 - Abrogazioni ed efficacia

1. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo, salvo le deroghe ed eccezioni espressamente previste.
2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto dall'articolo 2.

Data di verifica/aggiornamento: 06-03-2001